

Il dispositivo di questa sentenza corrisponde a queste separate questioni discusse nei suoi motivi. Essa revoca il decreto prefettizio in rapporto ai 135 individui, indicando l'un dopo l'altro tutti i nomi dei 135, e vi sono compresi anche i nomi da cancellarsi non per la mancanza della doppia dichiarazione, ma perchè riguardanti elettori iscritti anche in liste di altri comuni, ovvero che avessero volontariamente mutato domicilio, abbandonando quello di Avellino.

Io sono certo che la Giunta non mi contrasterà che costoro almeno avevano cessato allora e sempre di essere elettori di Avellino.

Il dispositivo si chiude con questa formola: *Ordina che tutti i suindicati 135 individui siano cancellati dalle liste elettorali politiche di Avellino.*

Se avvenuta questa pronunzia fosse rimasta senza esecuzione, e si fosse proposto ricorso in Cassazione per parte di alcuni elettori, la questione potrebbe mutare aspetto. Ma non è così; ed importa di far avvertire alla Camera che questa sentenza della Corte di appello di Napoli fu regolarmente notificata ed eseguita; fu notificata in data del 10 ottobre al prefetto, ed ho qui nelle mie mani l'atto autentico di notificazione; poscia il prefetto emanò, come era suo dovere, un decreto in forza del quale, dando esecuzione alla sentenza della Corte, apportò alla lista definitiva da lui approvata la necessaria sottrazione di questi 135 nomi, ed ordinò che ne venissero cancellati.

Proseguì il giudizio dopo essersi data questa esecuzione alla sentenza della Corte d'appello, e quando questi nomi non erano più iscritti nè più si contenevano nella lista elettorale? Ecco il punto di fatto essenziale, sul quale richiamo l'attenzione della Camera. Non tutti, ma 65 di essi ricorsero alla Corte di cassazione chiedendo l'annullamento di questa sentenza. Ed è molto importante il sapere che tra i 65 che chiesero ed ottennero l'annullamento della sentenza presero parte al ricorso ben 9 di quelli che la Corte aveva esclusi dalle liste elettorali non per la questione della doppia dichiarazione, ma perchè non erano per altre cause elettori di Avellino, cioè per aver mutato domicilio, o perchè si trovavano già iscritti nelle liste politiche di comuni diversi, e non potevano pretendere al privilegio di essere elettori in due comuni, e di poter votare due volte ed in due luoghi in una stessa elezione, cioè una prima volta in un comune, e quando fosse già riuscita la prima elezione, andar a portare i loro voti in altro comune nel ballottaggio.

Ciò non ostante l'annullamento perchè si chiese? Ho qui il ricorso; in esso non si pose in dubbio la giustizia del principio, che elettori iscritti nelle

liste politiche di altri comuni non potessero figurare in quelle di Avellino, e tanto meno elettori che avessero mutato domicilio, o mancassero dei requisiti del censo o dell'età. Invece il ricorso è unicamente circoscritto alla questione della doppia dichiarazione che la Corte d'appello aveva reputata necessaria.

Anzi i ricorrenti stessi esplicitamente confessano nel ricorso che rispetto a coloro che si trovassero iscritti nelle liste politiche di altri comuni non vi era ragione per combattere la sentenza della Corte di appello.

Dunque non fu portata menomamente al giudizio della Corte di cassazione la questione della incapacità elettorale per censo, età, mutato domicilio, o doppio domicilio politico.

Che mai avvenne, o signori, avanti la Corte di cassazione? Io non voglio esaminare se le cose procedettero, dal lato della procedura, regolarmente avanti quel tribunale supremo. So bensì che le Corti di cassazione di Torino e di Firenze, alla quale ultima si voleva ricorrere per le elezioni di Roma, interpellate sulla possibilità di abbreviare i termini, risposero che applicasi alle Corti di cassazione la disposizione generale del Codice di procedura civile, che autorizza i presidenti ad abbreviare i termini a comparire, ma non mai a meno della metà. La Corte di cassazione di Napoli invece ebbe la degnazione, in questa causa, di abbreviare il termine di sessanta giorni pel controricorso a soli otto giorni. Non basta; mentre la legge prescrive che tra il giorno dell'avviso per la discussione delle cause avanti la Corte di cassazione e quello dell'udienza in cui la causa si discute, le parti abbiano un termine libero di dieci giorni, la Corte di cassazione di Napoli favorì i ricorrenti, neppure rispettando intero questo termine di dieci giorni, senza che alcuna disposizione di legge a ciò l'autorizzasse. Ma con tutte queste illegalità, la Corte di cassazione ebbe la felicità di pronunziare la sua decisione nel dì 5 novembre, mentre, come vi è noto, il giorno 8 era fissato per l'elezione. Così rimanevano ancora i due giorni 6 e 7 prima che le elezioni avessero luogo.

Checchè ne sia, ora s'invocano l'articolo 543 della procedura civile e i principii del diritto comune, per rammentarci che una sentenza di cassazione annulla non solamente la sentenza impugnata, ma ben anche gli *atti posteriori* ai quali essa abbia servito di base.

Con ciò vorrebbe virtualmente ripristinato il nome dei 65 ricorrenti nella lista elettorale, dalla quale, in esecuzione della sentenza della Corte di appello, erano stati cancellati.